APPROFONDIMENTO CIVILE

Anche i boss al 41bis hanno diritto ad ascoltare musica (Cass. n. 7231/2025)

Data pubblicazione: 04/03/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7231/2025, ha affrontato un tema delicato: il diritto dei detenuti sottoposti al regime del 41-bis[1] a possedere lettori musicali. Il caso nasce dal ricorso del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) contro la decisione del Magistrato di sorveglianza di Novara, che aveva autorizzato un detenuto all'acquisto di un lettore CD sigillato, con supporti musicali verificati.

IL FATTO

Il Tribunale di Sorveglianza di Torino aveva confermato la decisione del Magistrato, evidenziando che altri detenuti nello stesso istituto disponevano già di dispositivi simili. Avverso questo provvedimento, il Dap proponeva ricorso per Cassazione.-

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

La Cassazione ha respinto il ricorso del DAP, sottolineando che il diritto alla fruizione culturale non può essere negato senza una motivazione adeguata; **queste le motivazioni della Corte:**

- **Diritto alla cultura e sicurezza** Anche i detenuti sottoposti al 41-bis hanno diritto a coltivare interessi culturali, purché ciò non comprometta la sicurezza. L'Amministrazione deve garantire controlli adeguati, ma non può negare **pregiudizialmente** l'accesso a strumenti di svago e apprendimento.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

- **Mancanza di motivazione nel diniego** Il carcere di Novara non ha fornito alcuna spiegazione concreta sul perché il detenuto non potesse avere il lettore, limitandosi a un generico rifiuto. La Cassazione ha censurato questa prassi, ribadendo che le restrizioni ai diritti devono essere fondate su esigenze reali e dimostrate.
- **Precedenti giurisprudenziali** La Corte ha richiamato altre sentenze che riconoscono ai detenuti la possibilità di accedere a strumenti culturali e ricreativi, sottolineando che la sicurezza non può essere un alibi per limitazioni arbitrarie.

CONCLUSIONI

Questa pronuncia non rappresenta soltanto una questione giuridica, ma anche umana. Il carcere deve rieducare, non solo punire. Impedire l'accesso alla musica senza una ragione valida significa privare una persona di un frammento di dignità e speranza. La Cassazione ha ricordato che la legge deve essere applicata con razionalità e rispetto, anche nei confronti di chi ha sbagliato, e tanto, come nel caso di specie, trattandosi di un boss al 41 bis.-

NOTE

[1] Il **41-bis** è un regime carcerario speciale previsto dall'**ordinamento penitenziario italiano**, applicato a detenuti considerati particolarmente pericolosi, come mafiosi, terroristi e criminali organizzati. L'obiettivo è **isolare completamente il detenuto dal mondo esterno** per impedire che continui a comunicare con la propria organizzazione e a dirigere attività illecite dal carcere.

Chi è sottoposto a questo regime subisce **limitazioni molto severe** rispetto agli altri detenuti. Ecco le principali:

- **Isolamento**: il detenuto è alloggiato in celle singole con sorveglianza continua.
- **Controllo della corrispondenza**: lettere e comunicazioni vengono attentamente esaminate.
- **Limitazioni nei colloqui**: i colloqui con i familiari sono ridotti (uno al mese per un'ora) e avvengono dietro un vetro divisorio, sotto stretta sorveglianza. Sono vietati colloqui con altri detenuti.
- **Divieto di contatti con l'esterno**: niente telefonate, se non in casi eccezionali (ad esempio, per gravi motivi familiari).
- **Limitazioni agli oggetti personali**: si può possedere solo ciò che è strettamente necessario e autorizzato dall'amministrazione penitenziaria.
- **Restrizioni sulle attività comuni**: il detenuto ha accesso limitato a momenti di socialità e può incontrare solo un numero ristretto di altri detenuti in regime 41-bis.
- **Controllo dei libri e della stampa**: i giornali e i libri sono selezionati per evitare contenuti che possano contenere messaggi criptati.
- **Sorveglianza continua**: ogni movimento è monitorato, anche all'interno del carcere.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

Avv. Laura Buzzerio Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico "Il periscopio del diritto".

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati